

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5319 del 18/09/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014 intestata a CIERRE IMBOTTITI S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di poltrone e divani sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5527 del 18/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014 intestata a CIERRE IMBOTTITI S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di poltrone e divani sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 2.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CIERRE IMBOTTITI S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Ansaldo n. 2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 98856/2013 del 20/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di divani e imbottiti sito in Forlì, Via Ansaldo n. 2.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 39348 del 15/05/2014, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 15/04/2025, acquisita al Prot. Com.le 45452 e da Arpae al PG/2025/72362, da CIERRE IMBOTTITI S.R.L., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 59476 del 15/05/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/90626, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 14/06/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 75850 e da Arpae al PG/2025/112313;

Visto che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 80759 del 27/06/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/116566, il Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: *“Vista la domanda di modifica sostanziale di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che l'attività è svolta in Via Ansaldo n.2 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì*

si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 18/09/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione

della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CIERRE IMBOTTITI S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Ansaldo n. 2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 98856/2013 del 20/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di divani e imbottiti sito in Forlì, Via Ansaldo n. 2."* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 39348 del 15/05/2014 e successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014** ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CIERRE IMBOTTITI S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Ansaldo n. 2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 98856/2013 del 20/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di divani e imbottiti sito in Forlì, Via Ansaldo n. 2."* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 39348 del 15/05/2014, così come successivamente aggiornata, **come segue:**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione

della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1245 del 29/04/2014 prot. n. 44539/14 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con nota del 15/05/2014 prot. n. 39348, successivamente aggiornata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-4703 del 14/09/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/09/18 prot. n. 82920, rettificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 25/10/18 prot. n. 93007.

L'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda quanto di seguito indicato:

- la Ditta richiede di ampliare il suo ciclo produttivo e questo comporta anche un aumento dei punti di emissione:
 - installazione, al piano primo, di una cabina per l'incollaggio spray di componenti dei divani, poltrone, ecc (L'incollaggio avviene tramite l'utilizzo di pistole spray che erogano sul pezzo la colla in maniera uniforme);
 - inserimento di un nuovo punto di emissione E4 afferente alla suddetta cabina;
- le restanti emissioni E1, E2, E3 continuano senza modifiche rispetto a quanto già autorizzato.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2025/110406 del 18/06/2025, aggiornata in data 04/07/2025 con PG/2025/120725, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2025/110844 del 19/06/2025, aggiornata in data 04/07/2025 con PG/2025/120789, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste relativamente alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2025/143264 del 07/08/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, come di seguito riportato:

"(...omissis...)"

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

La ditta CIERRE IMBOTTITI srl produce divani e poltrone. Il ciclo prevede l'incollaggio della gommapiuma sagomata al telaio, nonché l'incollaggio di altre componenti del divano, e da questa tipologia di lavorazione derivano le emissioni in atmosfera. Anche la nuova emissione E4 è originata da questo tipo di operazione.

I prodotti incollanti vengono applicati all'interno di cabine: la cabina 1 è dedicata all'incollaggio degli imbottiti; la 2 all'incollaggio dei fusti e la 3, cabina a spruzzo, sarebbe quella dedicata alla nuova attività per cui è stata presentata istanza di modifica.

La nuova attività utilizzerebbe le stesse materie prime, ossia colle e prodotti adesivi, tra cui un mastice a basso contenuto di COV, già oggetto di valutazione da parte di questo ST.

Sarebbero inoltre utilizzati altri due tipi di adesivi, ad alto contenuto di solvente. La nuova emissione, denominata E4, deriverebbe dalla cabina 3.

La ditta, a far data dal 2018 con la DET-AMB-2018-4703 del 14/09/2018, non è più soggetta agli obblighi dell'art 275 tra cui la redazione del Piano gestione solventi; al fine di valutare se la nuova attività alteri significativamente le quantità di VOC emessi, vengono presentati i dati dei consumi come da tabella sotto riportata:

MATERIE PRIME E INDICAZIONI (SDS) -EMISSIONI IN ATMOSFERA							
apparecchiatura	SDS	materia prima	attività	indicazioni pericolo	kg	COV %	kg/anno
	1	Respan K8/ARS F	incollaggio	H225 H315 H319	4250	42	1785
				H336			
				H412			
cabina 1							E1
cabina 2	2	MACPREN 100		H225 H319 H315 H336 H400	368	79,19	291,42
cabina 3				H410			E4
	3	PLR SUPER		H225 H319	13,50	82,6	11,15
				H317			
				H336			
				H411			

Il consumo totale di colle è di 4631,5 kg, per un totale di 2087,55 kg di COV, quindi inferiore a 5 tonnellate previste come soglia per l'attività di rivestimento (16) della tab 1 allegato III alla Parte V del D.lgs 152/06; la ditta non è pertanto soggetta all'art.275 del D.lgs 152/06.

Si osserva che nella precedente autorizzazione il consumo di mastice autorizzato era di 10000 kg/anno, con un' emissione di COV di circa 4000 kg / anno.

Considerazioni normative

L'attività che si svolge sull'impianto aspirato con punto emissivo E4 ricade nel punto 4.3.20 - APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE COLLE O ADESIVI dei Criteri CRIAER ed al punto 4.14 della

DGR 2236/09 e smi. Il valore limite alle emissioni per le COV è pertanto pari a 50 mg/Nmc.

L'impianto di abbattimento previsto su E4, costituito da un prefiltro inerziale di cartone per abbattere l'overspray e di un filtro paint-stop, è analogo a quelli già esistenti e autorizzati sugli altri punti di emissione. Sarà inoltre presente un pressostato differenziale.

	attività	portata (Nm ³ /h)	durata (h)	valore limite (mg/Nmc)	sistema di abbattimento
E1	cabina 1	17300	8	50	prefiltro inerziale in cartone e filtro sintetico paint-stop
E2	cabina 1	22000	8	50	prefiltro inerziale in cartone e filtro sintetico paint-stop
E3	cabina 2	22000	8	50	prefiltro inerziale in cartone e filtro sintetico paint-stop con pressostato differenziale
E4	cabina 3	7500	8	50	prefiltro inerziale in cartone e filtro sintetico paint-stop con pressostato differenziale

Per quanto riguarda E4 nella tabella (allegato 2) presentata dalla ditta è indicata una portata di 7500 mc/h mentre nella scheda del filtro FS2 (long glass) è indicata una portata di 5400 mc/h (per mantenere una velocità superficiale di 1.5 m/s).

Pertanto si raccomanda di mantenere la portata dell'emissione nel range ottimale di sfruttamento dei filtri installati (in funzione delle dimensioni lineari della cabina) per non ridurre l'efficienza di abbattimento.

(...omissis...)

Art 271

La ditta ha dichiarato di non fare uso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, o sostanze di elevata tossicità e cumulabilità. Dalle SDS inviate si conferma quanto dichiarato.

CONCLUSIONI

Si prescrivono 3 monitoraggi per la messa a regime della nuova emissione E4. Si raccomanda di mantenere la portata volumetrica dell'emissione nel range di utilizzo ottimale del filtro a pannello installato per ottenere le condizioni di esercizio e abbattimento conformi a quelle indicate nelle SDS dei filtri stessi (come portata massima e velocità superficiale).

In relazione al calo dei quantitativi di prodotti incollanti dichiarato dalla ditta, a fronte di una lavorazione aggiuntiva di incollaggio nella nuova cabina, rimane la prescrizione di tenere un registro dei consumi dei prodotti, validati dalle fatture d'acquisto, da compilare mensilmente per il controllo dei consumi effettivi.”.

Il responsabile dell'endoprocedimento emissioni in atmosfera ha rilevato che la Ditta ha chiesto di mantenere il consumo massimo di mastice e prodotti incollanti della precedente autorizzazione

(10.000 kg/anno), pur avendo fornito delle informazioni fuorvianti nel corso del procedimento, riportando i dati dei consumi puntuali registrati nello specifico anno 2024 (4631,5 kg).

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 11/09/2025 prot. n. 233131, acquisita al prot. PG/2025/160958, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito, di seguito riportato:

“In merito alla richiesta in oggetto (ns prot. n. 0160818 del 19/06/2025 e ns prot. 0175533 del 04/07/2025), esaminata la documentazione inviataci (ns prot. 0126090 del 15/05/2025), inerente ampliamento del ciclo produttivo con aggiunta di un nuovo punto di emissione,

preso atto del contesto territoriale misto, con presenza di abitazioni nelle immediate vicinanze dell'attività di cui trattasi, classificabile come Industria Insalubre di I Classe (n. 66 elenco B) ai sensi del D.M. 05/09/1994 e quindi ammissibile in tale contesto solo a patto di adozione di idonee misure di mitigazione dei possibili impatti sanitari sui recettori residenziali

valutate le indicazioni di pericolo riportate nelle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate e in particolare quelle inerenti l'irritazione e la sensibilizzazione delle vie respiratorie,

considerate la durata giornaliera e settimanale dell'attività lavorativa e le riportate caratteristiche di tutte le emissioni e in particolare l'altezza dei relativi camini, pari a 8 mt, coincidente con quella del capannone e analoga a quella dei vicini recettori residenziali,

tenute presenti le recenti segnalazioni pervenute dai cittadini residenti nell'area territoriale, inerenti inconvenienti igienico sanitari legati ad emissioni industriali,

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni tecniche di ARPAE ST, come anche del D.Lgs 81/08 e s.m.i a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con la prescrizione di elevare il camino della nuova emissione E4 alla maggiore altezza tecnicamente possibile, orientandolo in maniera tale da mitigare gli impatti ambientali sui recettori residenziali.”.

In relazione al parere sopra riportato, lo stesso si intende espresso dall'Azienda U.S.L. in senso favorevole senza prescrizioni non risultando le modifiche progettuali indicate sufficientemente definite e, dunque, concretamente esigibili ed attuabili dal soggetto interessato.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione di AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento emissioni in atmosfera, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1245 del 29/04/2014 prot. n. 44539/14 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con nota del 15/05/2014 prot. n. 39348, successivamente aggiornata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-4703 del 14/09/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/09/18 prot. n. 82920, rettificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 25/10/18 prot. n. 93007, e dalla documentazione allegata all'istanza di

modifica sostanziale di AUA presentata, al SUAP del Comune di Forlì in data 15/04/2025 prot.n. 45452, acquisita al protocollo di Arpae PG/2025/72362 del 16/04/2025, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. ET1 – CALDAIA 1 CENTRALE TERMICA PIANO TERRA (321 kW, a metano)
EMISSIONE N. ET2 – CALDAIA 2 CENTRALE TERMICA PIANO TERRA (211 kW, a metano)
EMISSIONE N. ET3 – CALDAIA 3 CENTRALE TERMICA PIANO TERRA (411 kW, a metano)
EMISSIONE N. ET4 – CALDAIA 4 CENTRALE TERMICA PIANO PRIMO (514 kW, a metano)
EMISSIONE N. ET5 – CALDAIA 5 CENTRALE TERMICA PIANO PRIMO (385 kW, a metano)
EMISSIONE N. ET6 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (102,8 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di imbottiti (divani, poltrone, ecc), **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CABINA 1 INCOLLAGGIO IMBOTTITI

Impianto di abbattimento: pre filtro inerziale in cartone e filtro sintetico paint-stop

Portata massima	17.300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E2 – CABINA 1 INCOLLAGGIO IMBOTTITI

EMISSIONE E3 – CABINA 2 INCOLLAGGIO FUSTI

Impianto di abbattimento: pre filtro inerziale in cartone e filtro sintetico paint-stop con pressostato differenziale

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E4 – INCOLLAGGIO A SPRUZZO

Impianto di abbattimento: pre filtro inerziale in cartone e filtro sintetico paint-stop con pressostato differenziale

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E4** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E4** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una **relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E1, E2, E3 e E4 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. I consumi di mastice e prodotti incollanti, validati dalle relative fatture di acquisto, dovranno essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 11. Tali consumi non devono essere superiori a kg 10.000 di mastice all'anno, con un consumo massimo teorico di solvente non superiore a 4 tonn./anno.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti nel quale devono essere annotati:
 - a. i consumi dei prodotti incollanti, validati dalle fatture d'acquisto, da compilare mensilmente per il controllo dei consumi effettivi, così come precisato al precedente punto 8.
 12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque**

anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti), installati sulle **emissioni E1, E2, E3 ed E4**, deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. Si raccomanda di mantenere la portata volumetrica dell'**emissione di E4** nel range di utilizzo ottimale dei filtri a pannello installati per ottenere le condizioni di esercizio e abbattimento conformi a quelle indicate nelle schede tecniche dei filtri stessi (come portata massima e velocità consigliata o riferita a portata specifica).

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di

prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
----------------------	---

Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
-------------	--

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.